

Iniziativa popolare federale „per un'imposta sugli utili da capitale“

Riuscita formale

La Cancelleria federale svizzera,

visti gli articoli 68, 69, 71 e 72 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici;

visto il rapporto della Sezione dei diritti politici della Cancelleria federale sulla verifica delle liste delle firme, depositate il 5 novembre 1999, a sostegno dell'iniziativa popolare federale „per un'imposta sugli utili da capitale“²,

decide:

1. Presentata sotto forma di progetto elaborato, l'iniziativa popolare federale „per un'imposta sugli utili da capitale“ è formalmente riuscita, avendo essa raccolto le 100'000 firme valide richieste dall'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale.
2. Delle 108'137 firme depositate, 107'407 sono valide.
3. La presente decisione è pubblicata nel Foglio federale e comunicata al comitato d'iniziativa: Unione sindacale svizzera USS, Segreteria: Signor Serge Gaillard, Monbijoustrasse 61, 3007 Berna.

9 dicembre 1999

Cancelleria federale svizzera:

Il cancelliere della Confederazione,
François Couchevin

¹ RS 161.1

² FF 1998 1879

**Iniziativa popolare federale
„per un'imposta sugli utili da capitale“**

Firme per Cantone

Cantoni	Firme	
	valide	nulle
Zurigo	20'589	61
Berna.....	25'370	242
Lucerna	3'881	3
Uri.....	329	4
Svitto.....	635	8
Obvaldo	105	1
Nidvaldo	161	0
Glarona	135	3
Zugo.....	680	1
Friburgo	3'318	10
Soletta	3'783	33
Basilea Città.....	4'831	0
Basilea Campagna.....	2'768	27
Sciaffusa.....	672	5
Appenzello Esterno.....	642	3
Appenzello Interno	44	0
San Gallo	4'103	6
Grigioni.....	1'857	17
Argovia	4'688	18
Turgovia.....	1'494	27
Ticino.....	5'024	83
Vaud	8'093	79
Vallese	1'871	18
Neuchâtel	4'094	4
Ginevra	5'574	64
Giura	2'666	13
Svizzera.....	107'407	730

Iniziativa popolare federale „per un'imposta sugli utili da capitale“ Riuscita formale

L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue³:

Art. 41^{ter} cpv. 1^{ter} (nuovo) e cpv. 5^{bis} (nuovo)

^{1ter} La Confederazione riscuote un'imposta speciale sugli utili da capitale realizzati sui beni mobili che non sono assoggettati all'imposta federale diretta.

^{5bis} Per l'imposta sugli utili da capitale di cui al capoverso 1^{ter} vale quanto segue:

- a. Gli utili da capitale sono imposti secondo un'aliquota unica e proporzionale del 20 per cento almeno.
- b. Le perdite di capitale possono essere dedotte dagli utili da capitale nell'anno fiscale e al massimo durante i due anni successivi.
- c. La legislazione non sottopone all'imposizione gli utili di poco conto. Essa può inoltre prevedere che l'imposta sia riscossa dai Cantoni per conto della Confederazione. A garanzia dell'imposta, può essere introdotto il prelievo alla fonte.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue⁴:

Art. 8^{quater} (nuovo)

¹ Se entro tre anni dall'approvazione dell'articolo costituzionale concernente l'imposta sugli utili da capitale di cui all'articolo 41^{ter} capoverso 1^{ter} e capoverso 5^{bis} non è entrata in vigore una legge di esecuzione, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive mediante ordinanza.

² Ciò facendo, osserva i principi seguenti:

- a. Soggiacciono all'imposta gli utili da capitale, in particolare sulle divise, i titoli e le partecipazioni, compresi gli utili sulle opzioni, le operazioni a termine e altri strumenti d'investimento derivati, nonché sulle parti di fondi d'investimento.

³ Cf. art. 128 della nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999.

⁴ Cf. art. 197 n. 1 della nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999.

- b. Soggiace all'imposta chi ha il proprio domicilio o dimora fiscali in Svizzera. Chi non è assoggettato all'obbligo di contribuzione conformemente all'articolo 56 della legge federale del 14 dicembre 1990⁵ sull'imposta federale diretta, è parimenti esente dall'imposta sugli utili da capitale.
- c. L'aliquota d'imposta è del 25 per cento.
- d. Ogni anno, i primi 5'000 franchi di utili da capitale sono esenti da imposta per ogni contribuente.
- e. A garanzia dell'imposta, il Consiglio federale può, nella misura del possibile, riscuotere alla fonte l'imposta sugli utili da capitale.

³ Per consentire la sistemazione della successione familiare in piccole e medie imprese il Consiglio federale può prevedere termini di pagamento pluriennali.

⁴ Il Consiglio federale emana inoltre le norme necessarie per la riscossione dell'imposta, segnatamente in materia di responsabilità, procedura, assistenza amministrativa e giudiziaria, rimedi giuridici, scadenza, prescrizione e norme penali. Può prevedere multe fino al quintuplo dell'ammontare dell'imposta sottratta e la detenzione fino a tre anni. Si applicano le stesse pene ai mediatori professionali di titoli che non ottemperano ai propri obblighi fiscali.